



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"
Via della Fonte Meravigliosa, 79 00143 ROMA 06/5040904 / fax 06/51963051
rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 97197090588

PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"

*Criteria e strumenti per la valutazione del processo formativo e dei risultati
dell'apprendimento delle alunne e degli alunni.*

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze" (D.L. 62/2017).

Indicazioni per la progettazione di criteri e modalità di verifica e valutazione

Sulla base della normativa vigente, la valutazione formativa dovrà tenere conto dell'acquisizione, del consolidamento e dello sviluppo delle competenze curricolari attraverso le seguenti modalità operative:

- uso di prove strutturate per classi parallele, formulate e condivise tra i docenti dei due ordini di scuola per le classi ponte
- adozione di criteri comuni per la correzione delle prove
- adozione di modalità di verifica e valutazione congruenti con il curriculum inclusivo
- incremento dell'utilizzo di rubriche di valutazione per competenze disciplinari e trasversali
- definizione dei processi di verifica e valutazione propri degli alunni con BES
- sistematizzazione delle tabelle valutative disciplinari con l'indicazione della corrispondenza con l'esito (voto numerico)
- modalità di valutazione delle tematiche di educazione civica che tengano conto dei nuclei tematici fondanti
- criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze di Cittadinanza, anche attraverso la formulazione dei graduati giudizi sul comportamento
- formulazione dei graduati giudizi relativi alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

Costituiscono oggetto della valutazione e sono di competenza del gruppo di docenti responsabile delle classi:

- la verifica degli apprendimenti;

- la valutazione del comportamento;
- la rilevazione delle competenze disciplinari e trasversali.

Sulla base della normativa vigente, la valutazione formativa è basata sull'acquisizione, sul consolidamento e sullo sviluppo delle competenze curricolari e trasversali, attraverso le seguenti modalità operative:

1. uso di prove strutturate per classi parallele
2. adozione di criteri comuni per la correzione delle prove
3. uso di strumenti di valutazione descrittivi di prestazioni o rubriche di valutazione
4. definizione personalizzata dei processi di verifica e valutazione degli alunni con BES
5. formulazione condivisa di valutazione delle competenze di educazione civica
6. formulazione dei giudizi descrittivi per livelli di apprendimento nella Scuola Primaria
7. formulazione dei giudizi descrittivi del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa esplicitata nel *Curricolo d'Istituto*, con la declinazione dei valori della *mission* e con la personalizzazione dei percorsi ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale. La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali.

In particolare, nella scuola d'infanzia la valutazione è incentrata sull'osservazione delle dinamiche che il bambino mette in gioco nell'esperienza scolastica, a livello affettivo-relazionale e cognitivo-comunicativo. Costituiscono oggetto della valutazione: la verifica degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai campi d'esperienza; la verifica per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave; la verifica per la rilevazione e la valutazione delle capacità relazionali e sociali. Strumenti di verifica sono: osservazioni sistematiche, con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in relazione all'argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali...); osservazioni occasionali con l'annotazione, nel corso dell'attività, del numero e della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto..) mediante apposite griglie; documentazione di elaborati grafico-pittorici; scheda di passaggio, ovvero il documento interno di valutazione delle competenze degli alunni in uscita (Maggio/Giugno). Tutte le informazioni che riguardano gli esiti dell'apprendimento sono portate a conoscenza della famiglia mediante ricevimenti su convocazione e ricevimenti collegiali pomeridiani (metà Ottobre – Gennaio – Maggio).

Nella scuola primaria, la valutazione degli obiettivi di apprendimento, si articola su quattro livelli: *Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione*, definiti sulla base delle quattro dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo:

- L'autonomia nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo;
- La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;
- Le risorse mobilitate per portare a termine il compito;
- La continuità nella manifestazione dell'apprendimento.

L'insegnamento della religione cattolica, invece, continua ad essere espresso attraverso un giudizio sintetico di livello qualitativo.

Nella scuola secondaria di primo grado, considerata la funzione formativa della valutazione, come accompagnamento dei processi di apprendimento e stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti descrive i diversi obiettivi di apprendimento disciplinare nella declinazione dei voti in decimi (dal 10 al 4) e nella progressione delle tre classi. Naturalmente tali analitiche descrizioni, confluendo in un unico voto disciplinare, rispecchiano un profilo di livello mediato attraverso una pluralità di indicatori. Solo l'insegnamento di religione cattolica (o di materia alternativa) continua ad essere espresso attraverso un giudizio sintetico.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito due momenti distinti per la valutazione sommativa, dividendo l'anno scolastico in due quadrimestri (I quadrimestre: settembre/gennaio; II quadrimestre febbraio/giugno). Il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato di attivare specifici interventi di potenziamento e recupero che, oltre ad essere perseguiti nelle normali attività pianificate dalla didattica ordinaria, avvengono in un periodo specifico, a febbraio, successivamente all'esito del primo quadrimestre. Nella scuola Primaria, prove comuni per classi parallele vengono somministrate all'inizio, prima del termine del primo quadrimestre e prima della fine dell'anno scolastico. Nella scuola secondaria di Primo Grado, le prove comuni per classi parallele vengono somministrate all'inizio e prima della fine dell'anno scolastico. Nelle *classi-ponte*, sono somministrate prove di italiano, matematica e lingua inglese, i cui criteri di valutazione sono condivisi tra i docenti dei due ordini di scuola.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito dalle alunne e dagli alunni.

Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Sulla base della normativa vigente, il collegio dei docenti attiva le seguenti strategie per favorire il miglioramento dei livelli di apprendimento:

- Sviluppo di metodologie per la didattica inclusiva
- Attività di recupero antimeridiane con sviluppo della didattica per gruppi di livello anche a classi aperte
- Cooperative learning
- Learning by doing
- Corsi di recupero
- Progetti relativi allo sviluppo dei linguaggi non verbali
- Attività didattiche per gruppi di livello
- Settimana del recupero
- Tutoraggio – Peer to peer
- Pianificazione e attivazione del PDP con verifica periodica dei livelli conseguiti

- Pianificazione e attivazione del PEI con verifica periodica dei livelli conseguiti
- Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi
- Percorsi individualizzati e personalizzati
- Problem solving
- Assistenza alla realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale
- Inserimento in progetti che favoriscono la promozione dei saperi disciplinari e trasversali
- Riflessione sul metodo di studio (metacognizione)
- Inserimento in progetti che favoriscono uno stile di vita sano
- Inserimento in progetti per la Continuità e l'Orientamento
- Sensibilizzazione ai temi della cittadinanza e legalità

- Stipula di un patto di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, al fine di sostenere, sia a scuola che nell'ambiente familiare, il processo di miglioramento dell'apprendimento dell'alunno
- Utilizzo del rinforzo positivo per il miglioramento della motivazione e dell'autostima

Modalità di comunicazione alle famiglie

Le informazioni relative al percorso formativo del singolo alunno sono portate a conoscenza delle famiglie con le seguenti modalità:

1. ricevimenti periodici calendarizzati (mattutini e/o pomeridiani)
2. ricevimenti collegiali pomeridiani
3. convocazioni tempestive da parte della/del docente coordinatrice/ore e/o dell'ufficio, in caso di reiterati comportamenti non corretti o andamento didattico inadeguato
4. convocazioni per eventuale proposta di non ammissione alla classe successiva

Inoltre, ogni famiglia può accedere al registro elettronico (RE) e monitorare le attività svolte in classe, le valutazioni, le comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti ed i compiti assegnati. Questi ultimi dovranno essere inseriti nel R.E. entro il termine dell'orario scolastico e, in caso di compiti assegnati per le vacanze, entro il termine dell'orario delle lezioni dell'ultimo giorno. Alla fine del primo e del secondo quadrimestre, attraverso il RE, ogni famiglia riceve il documento di valutazione del/la proprio/a figlio/a, in cui sono presenti le valutazioni degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e la descrizione del processo formativo.

La valutazione di alunne/i con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del *PEI* (Piano Educativo Individualizzato) e persegue l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione dovrà essere sempre riferita ai processi e non solo alla performance. Ai fini dell'inclusione, l'alunna/o con disabilità è presa/o in carico da parte dell'intero team/consiglio di classe; il docente di sostegno costituisce una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. Come espressamente indicato nel *Piano per l'Inclusione*, i criteri che orientano la valutazione sono:

- considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità;
- considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni, ecc...);
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione, capacità organizzative, impegno, volontà.

I docenti sono tenuti a valutare la crescita personale, l'impegno e il miglioramento, pur nella considerazione dei dati oggettivi rapportati agli standard di riferimento. All'interno del processo valutativo la *metacognizione* sarà considerata valore aggiunto in relazione all'esperienza scolastica, a dimostrazione di un utilizzo consapevole degli strumenti e delle strategie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Il principio-guida della valutazione è "il progresso dell'allievo/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".

Per le/gli alunne/i con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il *piano didattico personalizzato* (PDP). La scuola adotta modalità valutative che consentano all'alunna/o di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in coesistenza con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna/o, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere.

Un'attenzione particolare è riservata alle/agli alunne/i con BES, in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, di origine straniera o non di madrelingua italiana, al fine di favorire la cultura dell'inclusione e della crescita responsabile. La presa in carico di queste/i alunne/i, può comportare la definizione di un PDP (anche temporaneo), deliberato dal CDC, che può essere firmato dalla famiglia. Attraverso l'adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi e/o compensativi, la scuola mira al conseguimento delle competenze essenziali previste per ogni disciplina. Pertanto la valutazione terrà conto della particolarità del percorso intrapreso; di un apprendimento ancora in fase di prima acquisizione; di tutti gli ostacoli che si frappongono al conseguimento degli obiettivi disciplinari.

Il nostro Istituto ha adottato un *Protocollo di Accoglienza* che predispone e organizza le procedure che la scuola mette in atto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunne/i straniere/i. Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, il Collegio dei Docenti si propone di:

- facilitare e sostenere l'ingresso a scuola delle/degli alunne/i che non hanno conoscenza della lingua italiana (o conoscenza limitata);
- favorire un clima d'accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- stabilire relazioni costruttive con la famiglia;
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (iscrizione);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano L2);
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

Comportamento: criteri e modalità di valutazione

Per quanto riguarda la declinazione di specifiche, criteri e prescrizioni di comportamento sociale, si fa riferimento ai documenti ufficiali regolativi della vita della comunità scolastica, formulati e deliberati dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei Docenti:

- Regolamento d'Istituto;
- Patto di corresponsabilità scuola-famiglia;
- Statuto degli studenti e delle studentesse (per gli alunni/e di scuola secondaria).

Oltre all'aspetto della socialità, sono stati individuate altre evidenze che fanno riferimento a quattro distinte aree: comportamento sociale (rispetto delle norme della vita scolastica, rapporti interpersonali con compagni e insegnanti, rispetto dell'ambiente e delle cose proprie e altrui); comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, interesse, rispetto delle consegne, metodo); autonomia (capacità di gestire nuove situazioni e risolvere problemi, cura del materiale scolastico); frequenza scolastica.

Il Collegio dei Docenti, sulla base della normativa vigente, integra la valutazione descrivendone il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. La valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo grado, articolata per rubriche di osservazione e fasce di livello, viene codificata attraverso una progressione qualitativa e quantitativa di prestazioni; le fasce di livello confluiscono in un profilo descrittivo cui viene attribuito un giudizio sintetico, espresso attraverso le seguenti aggettivazioni: *ottimo; distinto; buono; sufficiente*.

Nelle classi IV e V della scuola primaria e nelle classi della secondaria di primo grado, si aggiunge il profilo valutato *non sufficiente*, che si applica in casi eccezionali, a fronte di reiterati episodi di mancato rispetto delle regole comuni (con riferimento al Regolamento d'Istituto, al Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, e, per la scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti), motivata da inadempienze gravi, atti vessatori contro la dignità e l'incolumità delle persone, atti vandalici verso le strutture e attrezzature scolastiche, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa. L'applicazione di tale valutazione è connessa all'irrogazione di precise sanzioni disciplinari, emesse da organi collegiali, che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di tempo fino ai 15 giorni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale. Tuttavia, in considerazione del primario e profondo significato formativo della valutazione del comportamento, il Consiglio di Classe e/o il Gruppo dei Docenti terrà comunque conto di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dell'alunno/a.

La valutazione globale, espressa con giudizio sintetico, trova mediamente riscontro in descrizioni analitiche. Dato il carattere globale di tali evidenze di comportamento, il profilo di ciascun/a alunno/a corrisponde in modo sostanziale ma non pedissequo, al livello valutato. Naturalmente l'omogeneizzazione di indicatori e descrittori va intesa in rapporto all'età anagrafica delle/degli alunne/i.

Scuola primaria - criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del D.L. 62/2017, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Sarà compito della scuola, nella figura del docente/i, provvedere a segnalare tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e finale, eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Il Collegio dei Docenti stabilisce, per la scuola primaria, che la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:

- condizioni di partenza dell'alunno;
- percorso e progressi effettuati;
- progressi a livello di maturazione personale.

Nella scuola Primaria, *"i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"*. Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi, che non consentirebbero quindi all'alunno/a una serena e lineare prosecuzione del percorso scolastico.

Il Collegio dei Docenti, preso atto della normativa vigente e dei criteri generali di ammissione alla classe successiva, stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe successiva:

- constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata partecipazione dell'alunno alla vita della scuola
- mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte dall'Istituto (percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero...)
- mancato progresso a livello di maturazione personale

Tali condizioni, valutate nella loro specificità, saranno debitamente documentate dal team docenti della classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell'alunna/o. Per tali alunne/i si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza dei docenti contitolari della classe, con verbalizzazione della riunione. L'alunna/o sarà opportunamente preparato per l'inserimento nella nuova classe.

Scuola secondaria - Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del D.L. 62/2017, "le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo" e della Circ. MIUR n. 1865 del 10/10/2017, "l'ammissione alle classi seconde e terze è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione."

Sarà compito della scuola segnalare alla famiglia eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, a seguito della valutazione periodica e finale. Sulla base della normativa vigente e nell'ambito della propria autonomia didattica, il Collegio dei Docenti stabilisce che la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:

- delle condizioni di partenza
- del percorso e dei progressi effettuati, dando prevalenza all'acquisizione di metodi, abilità e competenze piuttosto che all'acquisizione di semplici contenuti
- del livello di maturazione personale raggiunto

Sulla base di tali premesse, al fine di favorire l'inclusione degli alunni più deboli o svantaggiati e per non interrompere i processi formativi avviati, il Collegio dei docenti, stabilisce che, con voto di Consiglio all'unanimità o a maggioranza, possano essere ammessi all'anno successivo anche gli alunni con più insufficienze gravi (voto 4). In questo caso tale situazione sarà comunicata alla famiglia tempestivamente, con nota allegata al documento di valutazione ("Segnalazione voto di Consiglio"), affinché se ne faccia carico durante il periodo estivo. Si valuteranno altresì casi particolari relativi ai BES. In ogni caso, il Consiglio di classe si riserva di valutare, sulla base dei criteri già declinati, ogni singola situazione formativo-didattica degli alunni frequentanti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, "le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo". Il comma 2 chiarisce che, "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo."

Il Collegio dei Docenti, preso atto della normativa vigente, stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, basati su scelte qualitativamente formative:

- constatata e debita documentazione di un'inadeguata e mancata partecipazione dell'alunno/a alla vita della scuola
- mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte dall'Istituto (percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero ecc.)
- mancato progresso a livello di maturazione personale
- grave e costante peggioramento della situazione di partenza

Tali condizioni di gravità saranno documentate dal Consiglio di classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell'alunna/o. Il Consiglio di classe si riserva di valutare ogni singola situazione di eventuale non ammissione nella sua specificità. Per tali alunni si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza del docente coordinatore della classe con verbalizzazione della riunione.

Validità anno scolastico

Il D.L. 62/2017 stabilisce che, per le/gli alunne/i della Scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza alle lezioni di almeno 3/4 dell'orario annuale: a tal fine si specifica che rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun/a alunno/a tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. È possibile motivare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, con delibera del Collegio dei Docenti, purché la

frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. In caso non sia possibile procedere alla valutazione il Consiglio di Classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Il limite massimo di assenze consentite è il seguente: classi a tempo normale (30 ore settimanali): 247,5 ore.

Criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico

In base al D.L. 62/2017 *"Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione"*.

Nell'a.s. 2020/21 (delibera n° 34 del 20 maggio 2021) e nell'a.s. 2023/24 (delibera n°21 del 09 novembre 2023) il Collegio dei Docenti ha approvato i seguenti criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico:

- Motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Particolari situazioni familiari di disagio e di grave svantaggio di cui il Consiglio di classe è a conoscenza;
- Assenze per motivi *sociali* documentate dai servizi municipali che abbiano in carico gli alunni interessati.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna/o al termine del primo ciclo di istruzione. In aggiunta ai riferimenti normativi (DL 62/2017 e D.M. 741 e 742 del 2017), periodicamente, il Ministero dell'Istruzione emana Note che definiscono le modalità di espletamento della prova conclusiva del primo ciclo e che costituiscono documento di riferimento ineludibile per la pianificazione e lo svolgimento degli Esami di Stato.

Voto di ammissione agli Esami di Stato

D. Lgs. 62 del 2017 art. 6: *"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, **considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno**".* Il CdC, titolare di discrezionalità tecnica, delibera il voto di ammissione tenendo conto di vari fattori tra i quali, a titolo esemplificativo: la media tra i voti delle discipline, al termine dei tre anni di scuola media; la tendenza dell'andamento scolastico - in crescita o in decrescita - nel corso del triennio; gli aspetti relativi al processo di apprendimento ed al processo di maturazione, all'impegno e al comportamento sociale e di lavoro. Il protocollo di valutazione fornisce indicazioni che, tuttavia, lasciano inalterato il potere discrezionale del Consiglio di classe.

In occasione della riunione plenaria, la Commissione d'esame - costituita da tutte le sottocommissioni delle classi coinvolte nell'esame conclusivo del primo ciclo - approva, integra o modifica rispetto all'a.s. precedente i criteri di valutazione delle prove

scritte, del colloquio orale e di attribuzione della lode, definendoli per l'a.s. in corso. In assenza di modifiche si intendono confermati i criteri precedenti. Per la valutazione degli alunni con Bes si farà esclusivo riferimento a quanto contenuto nel PdP (non si prevedono pertanto griglie specifiche).

Correzione tecnica e valutazione

Come già contemplato dalla Nota 7885/2018, ferma restando la responsabilità collegiale delle sottocommissioni, ai fini della correzione tecnica delle prove scritte i commissari possono operare per aree disciplinari: *"Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. A tal proposito si precisa che la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali."*

In analogia con quanto previsto per il II ciclo, l'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area, iniziando i lavori al termine delle singole prove scritte e dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero di candidati e alle relative prove da correggere e valutare.

I docenti di ciascuna area disciplinare d'esame stabiliscono autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione delle prove scritte e formulano una proposta tecnica di voto relativa alle prove di ciascun candidato.

Laddove il D.M. 741 del 3/10/2017 all'art. 12 prevede: "la sottocommissione corregge e valuta (le prove scritte)", la circolare applicativa del D. Lgs. 62/2017 n. 1865 del 10/10/2017 in relazione alla sequenza delle operazioni precisa: *"La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento... La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Su **proposta** della sottocommissione, la commissione **delibera** il voto finale per ciascun alunno"*; ancora in analogia con il II ciclo, il doppio riferimento dell'estensore alla proposta ed alla delibera esclude ogni automatismo. Le proposte di valutazione sono pertanto adottate o modificate dall'intera sottocommissione a maggioranza a partire dal calcolo matematico, in sede di ratifica delle prove scritte e deliberate successivamente dalla Commissione in sede di riunione plenaria.

Infine, *"Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione **può**, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, **tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.**"*

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – alunne/i con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Le/gli alunne/i con disabilità sostengono le prove d' esame con l'uso di attrezzature tecniche, sussidi didattici e con ogni altra forma di ausilio necessario utilizzato nel corso dell'anno scolastico. La sottocommissione, sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Le/gli alunne/i con disabilità possono partecipare o meno alle prove standardizzate, secondo la discrezionalità del consiglio di classe. Alle/agli alunne/i con disabilità che non si presentano agli esami, viene rilasciato un attestato di credito formativo, valido per l'iscrizione e per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per l'esame conclusivo del I ciclo, la commissione applica in caso di **alunni con PdP** gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per l'a.s. in corso e può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari o lo svolgimento di una porzione ridotta di compito (in tal caso la Commissione dovrà individuare per i pdp la porzione di compito uniformemente per tutte le classi), l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici abitualmente impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. **Se invece l'alunno è stato esonerato** dall'insegnamento delle lingue straniere e ha seguito un percorso didattico personalizzato, in sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le/gli alunne/i partecipano alle prove standardizzate utilizzando eventuali strumenti compensativi, coerenti con il PDP. Coloro già dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di inglese.

La nota MIUR n. 7885/2018 inoltre prevede che la commissione possa stabilire - **per le sole prove scritte** - di agevolare anche tutti gli alunni: *"Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - né gli strumenti compensativi (...). Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso **per tutti gli alunni** se funzionali allo svolgimento della prova assegnata."*

La sottocommissione terrà conto - se necessario - dell'eventuale PdP temporaneo predisposto dai docenti per gli alunni **NAI** (neorivisti in Italia - dalla circolare min.n. 8/2013: *"alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno... Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno **carattere transitorio**"*). In particolare, per quanto concerne gli **alunni con cittadinanza non italiana**, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di **interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato.**

Dagli Orientamenti Interculturali 2022:

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

Gli Orientamenti Interculturali 2022 nulla innovano rispetto alle precedenti Linee Guida 2014 in tema di valutazione; questa terrà tuttavia conto di un apprendimento linguistico ancora in fase di prima acquisizione, in considerazione della obbligatorietà dello svolgimento della prova nazionale e della mancata applicabilità di strumenti compensativi e/o dispensativi, nonché della previsione normativa che gli alunni stranieri siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani: "Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno (par. 4 Linee-guida 2014)

Certificazione delle competenze

Le istituzioni scolastiche certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle/dagli alunne/i, attraverso i modelli di cui al decreto n. 14 del 30 gennaio 2024. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione a coloro che superano l'esame di Stato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

Allegati:

CURRICULA:

- Curricolo disciplinare primaria
- Curricolo disciplinare secondaria
- Curricolo competenze-chiave d'istituto
- Curricolo verticale d'istituto
- Curricolo verticale infanzia
- Curricolo educazione civica infanzia
- Curricolo educazione civica primaria
- Curricolo educazione civica secondaria

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:

- Criteri di valutazione del comportamento Primaria
- Criteri di valutazione del comportamento Secondaria

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DEI PROCESSI FORMATIVI:

- Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- Griglie/rubriche di valutazione disciplinare classe III – V Primaria
- Griglie/rubriche valutazione disciplinare secondaria
- Giudizi descrittivi degli obiettivi di apprendimento per la valutazione periodica e finale degli alunni di scuola primaria
- Criteri di valutazione delle capacità relazionali - Infanzia
- Valutazione IRC - Primaria

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELL' EDUCAZIONE CIVICA:

- Griglie/rubriche valutazione educazione civica Secondaria
- Tabella valutativa per l'Educazione civica Infanzia
- Curricolo verticale educazione civica